

A.S. 2023/24	Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI" Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax. 041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 email: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it sito web: icdonmilanimestre.edu.it	Circ. n.221 del 08.02.2024
--------------	---	-------------------------------

Ai genitori degli alunni iscritti all'I.C. Don Lorenzo Milani
AI RE
Al Sito

e p.c. ai docenti in servizio presso l'I.C. Don Milani

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA
Prot. 0000704 del 08/02/2024
IV (Uscita)

OGGETTO: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (D.L. 123/2023) - nuova normativa.

Si informa che il D. L. 123/2023 ha apportato delle modifiche l'art. 114 del D. Lgs. 297/1994, individuando precisi compiti e responsabilità di dirigenti scolastici e sindaci per le situazioni di alunni che registrano un elevato numero di assenze nel corso dell'anno scolastico. Secondo la nuova normativa, tutte le assenze superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, si configurano come inadempienza e devono essere comunicate agli Enti competenti.

Nel dettaglio, il D. L. 123/2023 all'art. 12 "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" prevede che "4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4".

La Dirigente scolastica
prof.ssa Emilia GIULIANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993